

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E
AMBIENTE

RISPOSTA A -----
DEL -----

SERVIZIO 2 - V.A.S. - V.I.A.

PROT. N.

6666

20 GEN 2009

OGGETTO: Notifica DRS 1458 del 16 dicembre 2008 . Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs 59/05 relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Timpazzo - Gela (CL) .



Alla Ditta
Ato Ambiente CL2
Via Pozzillo 61
GELA

Alla Provincia Regionale
CALTANISSETTA

Al Comune di
GELA

Ato Ambiente CL2

05 FEB 2009

Protocollo N°

315

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
PALERMO

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Provinciale
CALTANISSETTA

All'Agenzia Regionale
Per i rifiuti e le acque
Via Catania, 2
PALERMO

Al Servizio 3 - DTA
SEDE

Al Servizio 1 -DTA
SEDE

Al Servizio 5 -DTA
SEDE

Alla AUSL n. 2
Servizio Igiene
Ambientale
CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO 2

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTO** il D.D.G. n. 365 del 07.05.2007 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente;
- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. 18.02.2005 n.59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.Lgs. 13.01.2003 n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO** il D.M. 03.08.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"
- VISTO** il Decreto MATTM 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti"
- VISTA** la nota prot. 41201 28/10/2008 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha precisato gli investimenti riconosciuti per la determinazione della tariffa per lo smaltimento in discarica dei RSU;
- VISTA** la nota prot. n. DTA865 del 18/11/2008 con oggetto "Istruttorie per il rilascio di V.I.A. ed A.I.A. per impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani" con la quale è stata trasmessa a questo Servizio la nota prot. n. GAB3535 del 07/11/2008 in ordine alla competenza per l'applicazione della deroga all'ordine cronologico di esame delle pratiche;
- CONSIDERATO** che sono sottoposti alle procedure di autorizzazione ambientale integrata i progetti di cui all'All.1 del D.Lgs. 372/1999 così come modificato dall'All.1 del D.Lgs. 59/2005;
- VISTO** il Decreto ARTA Sicilia del 12.08.2004 (GURS 36/04) con cui è stata approvata la Modulistica per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale finalizzata alla presentazione della domanda di A.I.A.;
- VISTO** il Decreto ARTA Sicilia del 20.01.2006 (GURS 18/06) con cui è stato approvato il calendario per la presentazione delle domande di A.I.A. per gli impianti esistenti di competenza della Regione Siciliana;

VISTA

la nota prot. n. 2227 del 16.11.2007 (prot. ARTA n. 83355 del 16.11.2007), con la quale la ATO AMBIENTE CL 2. S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato istanza di avvio della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.372/1999 per l'impianto "Discarica per Rifiuti non Pericolosi sita in C/da Timpazzo - Agro di Gela (CL)" rientrante nella categoria di attività industriali di cui al punto 5.3 dell'allegato I del D.Lgs. n. 372/1999;

VISTA

la nota prot. n. 2420 del 11.12.2007 (prot. ARTA n. 91747 del 17.12.2007), con cui il committente ha trasmesso a questo Assessorato copia della pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza di cui al punto precedente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore " del 08/12/2007;

VISTO

il progetto costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Piano di gestione operativa;
3. Piano di sorveglianza;
4. Piano di ripristino ambientale;
5. Piano di gestione post-operativa;
6. Piano di manutenzione;
7. Corografia in scala 1:25.000;
8. Stralcio del P.R.G. del Comune di Gela;
9. Planimetria dello stabilimento (atmosfera);
10. Planimetria dello stabilimento (rete idrica);
11. Lay-out dell'impianto con individuazione aree di stoccaggio;
12. Relazione geologica;
13. Copia delle autorizzazioni precedenti;
14. Schede tecniche.

CONSIDERATO che la ditta ATO AMBIENTE CL 2. S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore " del 08/12/2007 dell'avviso di avvenuto deposito degli atti progettuali presso questo Assessorato così come previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/1999;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATO che con note prot. n. 36619 del 13/05/2008 e prot. n. 68305 del 08/09/2008 sono state convocate, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/05, le conferenze di servizi istruttoria e decisoria tenutesi rispettivamente in data 04/06/2008 e 22/10/2008;

CONSIDERATO che nel corso delle conferenze di servizi di cui al punto precedente, gli Enti convocati hanno espresso il loro parere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale così come riportato negli appositi verbali, redatti e controfirmati da tutti partecipanti, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che il Dipartimento Arpa Provinciale di Caltanissetta, ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole con prescrizioni con nota n. 2606 del 21/10/2008 che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la Provincia Regionale di Caltanissetta ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole nel corso della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 22/10/2008;


CONSIDERATO che la AUSL n.2 di Caltanissetta ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole nel corso della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 04/06/2008;

CONSIDERATO che il Servizio 5 - Rifiuti di questo Assessorato ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole con nota n. 403 del 23/10/2008 che costituisce parte integrante del presente decreto;

- CONSIDERATO** che il Servizio 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico di questo Assessorato ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole con prescrizioni, con nota n.467 del 04/11/2008 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO** che l'Agenzia Regionale per i Rifiuti – Osservatorio ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole con prescrizioni, con nota n. 41703 del 31/10/2008 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO** che la CPTA di Agrigento, per gli aspetti di propria competenza, ha espresso nella seduta del 29/07/2008, parere trasmesso con nota n. 713 del 06/08/2008 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO** che il Comune di Caltanissetta ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole nel corso della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 04/06/2008;
- CONSIDERATO** questo Servizio 2/V.A.S.-V.I.A., con D.R.S. n. 898 del 27/10/2005, che costituisce parte integrante del presente decreto, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii., per il “Progetto definitivo dell'ampliamento ed adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Contrada Timpazzo”, proponente Comune di Gela;
- CONSIDERATO** che l'Agenzia Regionale per i Rifiuti – Osservatorio con nota n. 41703 del 31/10/2008 ha dichiarato che la discarica *de quo* rientra nelle nuove previsioni di abbancamento di cui di a pag.10 del programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili, approvato con Ordinanza n.1133 del 28 dicembre 2006, “*Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche esistenti (da realizzare, ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche in modo da sostituire quelle esaurite o in via di esaurimento previste nella tabella 8.10 del Piano, per una nuova previsione di abbancamento di 8.488.32 tonnellate di cui alla Tabella 6.2 dell'Allegato 6 ,calcolata tenendo conto delle percentuali di raccolta differenziata indicate nelle tabelle programmatiche dell'Allegato 10*”;
- CONSIDERATO** che l'approvazione dei progetti in esame e delle attività allegate alla domanda di A.I.A., costituiscono parte integrante del progetto in argomento, e che tale approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs 59/05 e dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06;

DECRETA

- Art.1)** Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
- Art.2)** Viene rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs 59/2005 e quindi ai sensi del D.Lgs 152/06, alla Società (GESTORE IPPC) ATO AMBIENTE CL 2. S.p.A., con sede legale in P.zza S. Francesco n.1 - Gela, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto “Discarica per Rifiuti non Pericolosi sita in C/da Timpazzo - Agro di Gela (CL)” (particelle n. 12, 13, 34, 35, 36 e 65 del foglio di mappa n. 13 particelle n. 10, 29, 31, 32, 33, 34, 57, 59 e 64 del foglio di mappa n. 14 del N.C.T. del Comune di Gela (CL)).
- Art.3)** L'impianto in oggetto è autorizzato per l'operazioni di smaltimento D1 di cui all'allegato B della parte quarta del D.Lgs 152/06.
- Art.4)** Le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere accettate sono esclusivamente le seguenti
- > 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - > 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati
- Art. 5)** La capacità aggiuntiva derivante dal progetto di ampliamento delle vasche è di 418.526 mc così suddivisi:

- 
- comparto A-B: volumetria ampliamento 198.356 mc, capacità complessiva compreso ampliamento di 534.065 mc;
 - comparto C-D: volumetria ampliamento 220.170 mc, capacità complessiva compreso ampliamento di 696.392 mc;

Art.6) L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità cinque anni, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

Art.7) Il Gestore dell'impianto è tenuto a versare un acconto in denaro che sarà quantificato successivamente all'emissione del presente Decreto, quale spese per istruttoria della domanda A.I.A. nonché per effettuare i successivi controlli previsti dal D.Lgs. 59/05 art.11 comma 3, con le modalità che saranno comunicate successivamente all'emanazione del presente decreto.

Art.8) Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) Autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di gestione di smaltimento/recupero rifiuti di cui all'art.208 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Art.9) Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo. Gli Enti preposti al controllo, esamineranno in quella sede, le risultanze della suddetta visita, e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative.

Art.10) L'Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria, qui di seguito riportate:

Prescrizioni relative alla fase di cantiere

1. È onere del committente adottare tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti sull'ambiente, quali l'utilizzo di macchine per la pulizia delle strade di accesso al cantiere, l'individuazione di misure atte ad evitare la dispersione di materiale sfuso, la scelta di opportuni percorsi degli autocarri per evitare ambienti sensibili e zone abitate, accoppiate con l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri. Inoltre, tutti i lavori e il deposito dei materiali dovranno interessare esclusivamente le aree di sedime delle opere da realizzare, senza interferire con l'ambiente circostante, mentre le acque piovane dovranno essere convogliate in luoghi di normale deflusso naturale tramite la realizzazione di idonei drenaggi che le allontanino dalla zona di sedime degli interventi.
2. Occorre realizzare un sistema di drenaggio, a tergo dei muri di contenimento delle vasche dei rifiuti, in grado di allontanare le acque d'infiltrazione che possono sfuggire al sistema di impermeabilizzazione previsto. Tale sistema potrà essere realizzato mediante la sistemazione, a tergo dei muri, di materiale filtrante e di tubi di piccolo diametro disposti in batteria. Le acque così intercettate dovranno essere comunque inviate al sistema di raccolta del percolato. Inoltre, al fine di consentire un'ottimale raccolta delle acque meteoriche precipitate all'interno dei settori delle vasche dei rifiuti in attesa di abbancamento, minimizzando così l'infiltrazione delle stesse nella massa di rifiuti e permettendone lo scarico negli impluvi naturali, tali vasche (in attesa di coltivazione) dovranno essere temporaneamente ricoperte con teli impermeabili i quali dovranno permettere il deflusso delle acque meteoriche fino alle canalette di raccolta perimetrali previste in progetto.

3. Nelle aree di servizio quali l'area di "lavaggio automezzi", l'area della "pesa a bilico" e tutte le altre aree in cui sia prevista la raccolta di acqua meteorica e non meteorica che venga in contatto con rifiuti o con altri prodotti della discarica, è necessario prevedere un'ideale copertura impermeabilizzata al di sotto del sistema di raccolta di tali acque. Nell'impianto di trattamento delle acque reflue, provenienti dal lavaggio dei compattatori e degli altri mezzi che accederanno nelle aree di servizio, occorre prevedere coperture a tenuta amovibili delle unità depurative responsabili di emissioni gassose moleste. I reflui depurati potranno essere smaltiti negli adeguati recapiti soltanto a seguito dell'autorizzazione da acquisire da parte dell'Autorità competente. Analoga disposizione vale per lo scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Prescrizioni relative alla fase di gestione


4. E' onere del committente individuare i percorsi che riducano l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati. Tali percorsi, da individuare mediante cartografia, dovranno essere presentati a questo Assessorato e dovranno contenere anche l'indicazione delle limitrofe aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.) eventualmente interessate dal traffico degli automezzi.
5. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
6. Il gestore deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
 - produzione di polvere;
 - materiali trasportati dal vento;
 - formazione di aerosol.
7. Al fine di evitare che in determinate condizioni, con il futuro innalzamento del piano di posa dei rifiuti, si possa avere trasporto eolico di materiali polverulenti e leggeri dalla massa dei rifiuti depositati, occorrerà adottare (in ogni fase della gestione) un sistema di copertura provvisoria dei rifiuti mediante materiale inerte o teli, nonché realizzare un infittimento della siepe arborea e/o arbustiva al limitare dell'area di discarica ed una barriera frangivento sotto il versante di sistemazione della discarica. Inoltre, le operazioni di scarico ed abbancamento dei rifiuti dovranno essere condotte adottando tutte le modalità e le misure per il contenimento atte ad impedire le emissioni di inquinanti in atmosfera e la dispersione di materiali polverulenti. In particolare, il gestore è onerato di adottare, in prossimità del perimetro delle vasche, degli schermi mobili in grado di contenere la dispersione dei materiali causata dall'abbancamento dei rifiuti in discarica e dall'azione eolica.
8. Al fine di ridurre la produzione di percolato, la copertura finale della vasca C-D dovrà essere realizzata non appena sarà completato l'abbancamento previsto al suo interno, senza attendere il completamento del successivo abbancamento previsto nella vasca A-B.
9. Potranno essere accettati in discarica i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 03.08.2005. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nel suddetto decreto.
10. Così come previsto dalla L. 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), a partire dal 01/01/2009 il Gestore dovrà provvedere, prima dello smaltimento in discarica, al trattamento dei rifiuti urbani, conformemente alle prescrizioni dell'Adeguamento del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili adottato con Ordinanza Commissariale n. 1133/06.

Il Gestore è inoltre onerato di rispettare gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003 e dell'Adeguamento del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili approvato con Ordinanza Commissariale n. 1133/06 che prevede che entro 2008 i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica debbano essere inferiori a 173 kg/anno per abitante e che tale valore debba essere ulteriormente ridotto a 115 kg/anno per abitante entro il 2011.

Per le superiori considerazioni si prescrive la realizzazione di un impianto di pretrattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati., il cui progetto dovrà essere presentato presso questo Assessorato prima della messa in esercizio dell'impianto. Così come previsto nella suddetta Ordinanza n. 1133/06, è opportuno realizzare, in tempi brevi, "impianti leggeri" e flessibili come ad esempio impianti costituiti in tutto o in parte da strutture mobili.

In alternativa i soggetti conferitori dovranno garantire il rispetto delle prescrizioni contenute al punto 2.4 della Ordinanza n. 1133/06 ed agli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003 per i rifiuti da conferire.

11. In corso d'opera dovrà essere verificata la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discardica, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
12. Oltre al rispetto delle modalità e dei criteri di coltivazione previsti dal punto 2.10 del D.Lgs. 36/2003, lo stoccaggio dei terreni di risulta in attesa di riutilizzo dovrà avvenire esclusivamente nelle aree di sedime senza compromettere l'ambiente circostante e adottando misure di contenimento delle polveri.
13. L'Accumulo esterno del percolato deve essere effettuato in serbatoi fuori terra con sistemi di contenimento secondari, quali vasche per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali.
14. Il percolato captato dalle reti di drenaggio ed inviato ai due pozzetti di raccolta, dovrà essere pompato in continuo alla vasca di stoccaggio. La tubazione di raccolta del percolato prodotto in discarica, che trasferisce il refluo (raccolto nelle vasche dei rifiuti) prima ai pozzetti e poi alla vasca di stoccaggio, deve essere ubicata in un letto di posa che garantisca la perfetta tenuta delle pareti e del fondo prevedendone un'adeguata impermeabilizzazione. Tale prescrizione vale anche per i due pozzetti di raccolta e la vasca di stoccaggio del percolato previsti in discarica. Infine, il pozzetto di raccolta del percolato a servizio della vasca C-D dovrà essere ispezionabile.
15. E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.
16. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati. E' richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.
17. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/06.
Al fine di minimizzare le emissioni diffuse il gestore dovrà provvedere a creare zone di transito con apposito binder e bitumazione finale dopo la zona di pulitura ruote e prima dell'ingresso nelle strade. Andranno altresì posizionati ugelli atomizzatori in grado di coprire la zona di movimentazione, ed azionati da timer automatici.
18. Dovranno essere effettuati periodicamente, tenendo conto dei periodi climatici dell'anno, interventi di disinfestazione, per prevenire la proliferazione di insetti nocivi alla salute dell'uomo, interventi di derattizzazione, estesi anche oltre il corpo della discarica, per evitare la



proliferazione di piccoli roditori. Inoltre, per evitare la presenza di volatili nelle vicinanze del fronte di discarica venga ridotto il tempo di esposizione all'aperto dei rifiuti ricoprendoli tempestivamente, anche solo provvisoriamente, con teli.

19. Tutte le operazioni di derattizzazione, di disinfestazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, tutte le procedure di intervento per condizioni straordinarie come allagamenti, incendi, esplosioni, dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente, raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione ed i corsi di aggiornamento di tutto il personale impiegato nella discarica dovranno essere annotate in appositi registri da conservare negli uffici amministrativi presenti nell'impianto.
20. Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia afferenti alle stradine interne al sito ed al loro successivo trattamento.
- Considerata anche la presenza nell'impianto di acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalla pulizia delle ruote, le acque reflue e le acque meteoriche di prima pioggia, dopo il trattamento chimico-fisico, dovranno essere trattate in un impianto di tipo biologico da realizzare in loco e che preveda una disinfezione di tipo termico evitando una disinfezione a cloro per evitare la formazione di composti organo-clorurati a forte impatto ambientale. Si dovrà tenere conto, che le acque raccolte e non trattate sottostanno al regime dei rifiuti ed ai conseguenti limiti di quantità e di tempo per il deposito temporaneo.
- Non appena ultimato tale tipo di depuratore, andrà dimessa l'attuale fossa Imhoff ed i reflui inviati al depuratore in parola.
- Eventuale trattamento di percolato in tale depuratore è permesso se e solamente se lo stesso, prima del trattamento, rispetti, a seguito di verifica analitica, i minimi inderogabili di cui alla Tab. 5 degli Allegati alla parte terza al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre ai fini dello scarico, il depuratore dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 degli Allegati alla parte terza al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo scarico in corpo idrico superficiale, mentre per l'irrigazione i limiti di cui alla Tab. 4 degli Allegati alla parte terza al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il trattamento termico di disinfezione andrà attivato a seguito della captazione e utilizzo del biogas.
21. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
22. L'avvio dell'impianto è subordinato alla acquisizione del Certificato della Camera di Commercio, della certificazione antimafia e dei requisiti soggettivi del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite.
23. L'avvio dell'impianto è subordinato alla acquisizione dei requisiti soggettivi del Direttore tecnico (in possesso dei titoli di studio e l'esperienza maturata nel campo).
24. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti è soggetta al rispetto degli adeguamenti amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.
25. Il gestore dovrà sensibilizzare, responsabilizzare e far partecipare la popolazione interessata dalla discarica, alla pratica del riciclaggio dei rifiuti. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, devono essere previste azioni dimostrative e di promozione in scuole di ogni grado e tipo, circoscrizioni, eventi culturali e incontri pubblici nonché seminari e presentazioni ufficiali, aventi per tema la raccolta differenziata dei rifiuti e gli effetti di una virtuosa gestione integrata degli stessi. Occorrerà informare questo Assessorato sull'avvio di queste iniziative.
26. Parte del territorio della Provincia di Caltanissetta, è stata dichiarata Area ad elevato rischio ambientale con D.P.C.M. 30/11/1990. Al fine di ridurre l'inquinamento territoriale presente ed a titolo di compensazione, il gestore è onerato di presentare, prima della realizzazione delle

opere, un progetto di bonifica relativo ad una delle discariche non più attive, individuate dal Piano regionale delle bonifiche delle aree inquinate, presenti nel territorio del Comune di Gela. Il gestore dovrà, inoltre, impegnare le somme relative alla realizzazione del suddetto progetto di bonifica.

Prescrizione relative all'impianto di recupero del biogas e limiti di emissione

27. L'impianto di raccolta e smaltimento del biogas dovrà essere realizzato già in fase di abbancamento delle vasche della discarica, senza attenderne l'esaurimento per settori, così come, invece, è prospettato nel progetto. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile prevedere anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione, anche quelli già esistenti, deformati in modo irreparabile (All.1 del D.Lgs. 36/2003, co. 2.5).
28. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana.
29. Relativamente all'impianto di captazione ed estrazione del biogas si prescrive quanto segue:
- deve essere garantita la possibilità di regolazione e di controllo da parte dell'ente gestore;
 - il sistema di captazione dovrà essere collegato ad un impianto d'aspirazione che provvede a mantenere in depressione le linee;
 - l'impianto di aspirazione deve consentire la possibilità di regolare il flusso in modo da evitare l'incontrollata propagazione nell'ambiente circostante;
 - le tubazioni dovranno essere in HDPE o in materiale equivalente tale da garantire uno standard di qualità elevato ed inoltre le saldature e le tecniche di posa devono essere eseguite secondo specifiche normative al fine di evitare la dispersione in atmosfera di biogas;
 - il sistema di estrazione del biogas dovrà essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa;
 - l'impianto per l'estrazione del gas deve garantire la massima efficienza di captazione per l'utilizzo energetico;
 - deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi, che devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa;
 - la percentuale di ossigeno nel biogas non dovrebbe superare il 5%. In caso contrario si possono presumere possibili infiltrazioni di aria esterna e si devono porre in atto opportuni interventi al fine di ottimizzare l'impianto di captazione. Deve essere misurata la temperatura del biogas estratto, che deve essere inferiore a 55 °C.
30. È prescritta la realizzazione di un impianto per il riutilizzo del biogas per la produzione di energia elettrica. Il biogas dovrà pertanto essere di norma utilizzato per la produzione di energia (sezione di produzione di energia dell'impianto di biogas), a seguito di trattamento. Il Gestore dovrà adottare un sistema di lavaggio o purificazione del biogas per l'abbattimento del particolato, HCl, H₂S e NH₃. Il prodotto così ottenuto dovrà essere conforme a quanto previsto nell'All.2 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di misura del quantitativo di H₂S dopo la fase di lavaggio che dovrà produrre feed back impiantistico al fine di additivare l'acqua di lavaggio di opportuni prodotti chimici idonei all'abbattimento del suddetto composto. Si prescrive di effettuare verifiche mensili della composizione del biogas al fine del rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
31. Relativamente all'impianto di recupero energetico del biogas si prescrive quanto segue:

- dovrà eseguirsi una prima grossolana, “filtrazione” con filtri a ghiaia o sabbia, necessaria per eliminare i solidi in sospensione che sono essenzialmente materiale organico, grassi ed eventuali schiume;
 - devono essere previsti i sistemi di controllo e di regolazione essenziali per garantire i migliori rendimenti degli impianti, quali manometri differenziali sulle filtrazioni, misuratori di flusso, rifasatori di rete, ecc.;
 - il calore dei fumi di combustione deve essere reso disponibile con scambiatore termico aria/acqua dimensionato per realizzare temperature di uscita acqua calda non superiore ai 95° C;
 - lo scambiatore di calore deve essere costruito con materiale tale da potere sopportare gli effetti di corrosione di eventuale passaggio di acqua reflua depurata;
 - deve essere garantita con circuito doppio l'alimentazione del biogas al pilota della torcia.
32. Le attrezzature, quali scambiatori e recuperatori di calore dovranno essere rispondenti alle direttive PED (attrezzature a pressione fisse) e ATEX (atmosfera esplosive) nonché dovranno essere dotati di adeguati ed efficienti dispositivi di sicurezza e controllo e dovranno subire, nei casi previsti dal D.M. 329/04, ove non esclusi, la verifica di controllo di messa in esercizio.
33. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di scarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^\circ$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ s. A tal fine, la torcia deve essere dotata dei relativi strumenti di misura e registrazione in continuo.
34. Nel caso di eventuale cessione del biogas lo stesso deve avere le caratteristiche di cui all'All.6 del D.C.P.M. 08/03/2002.
35. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario.
36. La sezione di produzione di energia dell'impianto di biogas dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione:

Parametro	Limite (mg/Nm ³)
Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10
HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10
Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	150
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	2
NOx	450
Monossido di carbonio	500

I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume.

Per le specifiche tecniche, i valori limite, i controlli in continuo e le correlate prescrizioni si fa riferimento all'Allegato 2 al D.M. 05/02/98. Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati per tale tipologia di impianti nella Parte III, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06.

37. I valori limite di emissione fissati da presente provvedimento rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad

adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

38. Qualora il gestore accerti a seguito di malfunzionamenti o avarie il superamento dei valori limite di emissione deve informare gli **Organi di Controllo (Provincia Regionale e Dipartimento Arpa Provinciale)**, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
39. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivo) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
40. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
41. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione deve essere riportata in modo visibile sui camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento, nel rispetto della normativa vigente.
42. Le emissioni di gas dovranno, per quanto possibile, essere ridotte o eliminate mediante tecniche costruttive specifiche e con il pretrattamento dei rifiuti (in particolare la raccolta differenziata della frazione umida e di tutto quanto è riciclabile).
43. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dalla presente autorizzazione si dovrà fare riferimento al **Piano di Sorveglianza e Controllo elaborato dal gestore dell'impianto**, in linea anche con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 (comma 6) del D. Lgs. 59/05, così come modificato dal D. Lgs. 04/08.

Prescrizioni relative alle fasi di chiusura e ripristino

44. La copertura superficiale finale della discarica dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto dall'All. 2 del D.Lgs. 36/2003.

Prescrizioni relative alla fase di gestione post-operativa

45. Nella fase di gestione post-operativa il Gestore della discarica dovrà attenersi a quanto previsto nel Piano di Gestione post-operativa, in particolare entro due mesi dalla chiusura della discarica il Gestore dovrà individuare le operazioni di manutenzione necessarie a garantire la buona efficienza di:
- recinzione e cancelli di ingresso;
 - rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
 - sistema di drenaggio del percolato;
 - rete di captazione, adduzione e recupero del biogas;
 - sistema di impermeabilizzazione sommitale;
 - sistema di raccolta del percolato;
 - pozzi e relativa attrezzatura di campionamento acque meteoriche;
 - copertura vegetale della discarica;
 - viabilità esterna ed interna.

Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio

46. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere elaborato un aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo" tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). L'aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo" dovrà essere concordato con il Dipartimento Arpa Provinciale e sottoposto alla sua approvazione finale. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa a questo Servizio, al Servizio 3/DTA ed alla Provincia Regionale per gli adempimenti di competenza.
47. Nell'ambito del "Piano di Sorveglianza e Controllo" devono essere motivate le scelte tecnico/logistiche fatte per la progettazione del sistema di monitoraggio, e devono essere previsti tutti i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Per i controlli in continuo si rimanda alle specifiche tecniche nazionali. Per i processi discontinui dovranno essere indicate, per ogni emissione, le condizioni dell'impianto durante il controllo. Il "Piano di Sorveglianza e Controllo" deve inoltre prevedere:
- la descrizione delle modalità e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni diffuse;
 - la descrizione delle modalità di verifica dell'attuazione delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni fugitive;
 - la descrizione delle modalità adottate per il controllo delle emissioni eccezionali (in funzione della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le possono determinare);
 - la descrizione delle modalità adottate per il monitoraggio e controllo delle emissioni durante le fasi di avvio e arresto dell'impianto.
48. Il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) dovrà inoltre riportare quanto di seguito specificato:
- le relazioni tecniche semestrali che saranno emesse dal Responsabile dell'attuazione del PSC devono essere trasmesse anche agli organi di controllo, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - deve essere descritta la modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni per le varie matrici ambientali;
 - i rapporti di prova devono essere inviati a cura del Responsabile PSC anche agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal prelievo del campione, sia in forma cartacea che su supporto magnetico. In caso di superamento dei livelli di guardia, anche per un solo parametro, il Responsabile del PSC è tenuto a comunicare immediatamente il fatto al Gestore ed agli Enti di Controllo senza attendere la scadenza dei termini di trasmissione dei referti;
 - i limiti di rilevabilità dei metodi di analisi adottati dal laboratorio devono essere significativamente inferiori ai limiti di legge o livelli di guardia. In tal senso, prima dell'avvio del Piano di Sorveglianza, il laboratorio dovrà trasmettere agli Enti di Controllo l'elenco completo dei metodi analitici utilizzati ed il relativo limite di rilevabilità, che devono essere approvati da ARPA Sicilia;
 - devono essere individuate le responsabilità e le competenze degli addetti al PSC.
 - devono essere riportate le caratteristiche ambientali (geologia, idrogeologia) e climatologiche del sito;
 - devono essere indicate le modalità di verifica tecnica dell'efficienza dei sistemi di drenaggio e accumulo del percolato e del sistema di captazione del gas di discarica e di altri impianti complementari;
 - devono essere fornite notizie riguardo il programma di addestramento del personale: tempi e modalità di esecuzione del programma, argomenti da trattare, persone da addestrare, modalità di registrazione della formazione, modalità di verifica della formazione;
 - deve essere assunto l'impegno esplicito che il PSC sarà mantenuto in attività in caso di sospensione, revoca o scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fino a

successivo provvedimento. Esso deve essere comunque inteso come strumento dinamico e flessibile, soggetto a continuo miglioramento ed oggetti di verifiche e revisioni;

- deve essere dichiarato che il Responsabile del PSC, nominato su incarico del gestore della discarica, sarà indipendente dal gestore e non deve aver partecipato alle fasi di progettazione, costruzione e gestione della stessa. Esso deve impegnarsi a comunicare agli Enti di Controllo i dati di monitoraggio ed i fatti inerenti la gestione evidenziando le eventuali inadempienze del gestore rispetto all'autorizzazione ed al PSC, a trasmettere almeno semestralmente agli Enti di Controllo una relazione tecnica periodica (v. sopra), a redigere relazioni divulgative alla popolazione per fornire i principali dati di funzionamento della discarica.

49. Prima della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere realizzati la rete piezometrica con almeno 6 punti di prelievo. In ogni pozzo piezometrico di almeno 4 pollici di diametro per l'inserimento di pompe di prelievo, andrà collocata una sonda conducimetrica per la misura della conducibilità. La misura della conducibilità potrà essere realizzata in continuo con apposito software che rileva ed emette segnale di allarme ad un aumento di 500 microsiemens o con cadenza mensile secondo una specifica procedura che andrà approvata dall'ARPA in quanto organo di controllo. Alla variazione di conducibilità che, in prima applicazione, è stata fissata come sopra, andrà effettuato l'apposito campionamento e verifica, dandone notizia preventiva allo stesso Ente. Contestualmente, con cadenza trimestrale, andranno verificate eventuali acque presenti nei pozzetti spia percolato posti aldilà dei muri perimetrali e nelle vicinanze dei corpi idrici ricettori.
50. I Livelli di Guardia per i vari inquinanti da ricercare nelle acque sotterranee (in questo caso, nel liquido rinvenuto nei suddetti pozzetti spia) devono essere esplicitati e posti pari al 75% dei valori limite desunti dalle relative tabelle del D.Lgs. 152/06 e 31/01. Non si condivide, pertanto, l'aver posto il valore del livello di guardia, per diversi parametri, pari a due volte quello riscontrato prima dell'avvio del nuovo piano di sorveglianza.
51. Le analisi del percolato devono essere condotte su quello prodotto in ogni bacino di conferimento dei rifiuti, idraulicamente indipendente. Il percolato deve essere campionabile presso ciascun pozzo di captazione, oltre alla vasca finale di raccolta. Tale vasca deve essere riportata in planimetria, con ubicazione precisa del punto di prelievo.
52. In corrispondenza di ciascun punto di captazione del percolato deve essere verificata l'accessibilità, l'assenza di intasamenti e l'efficienza del sistema di pompaggio, allo scopo di poter misurare il battente idraulico. Ai parametri della tabella 4 del PSC, relativa all'analisi del percolato, vanno aggiunti: conducibilità elettrica, materiali in sospensione, alluminio, cromo VI, stagno, oli minerali, solventi organici aromatici, solventi clorurati, tensioattivi MBAS. Per il percolato, deve essere specificato che almeno una volta all'anno devono essere determinati tutti i parametri della tabella 1 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003.
53. I previsti 4 punti per il monitoraggio della componente aria devono essere integrati da altri 3 punti di cui 2 posti a valle e uno a monte della discarica a cui applicare, con cadenza almeno semestrale, deposimetri attivi di polveri PM10 per la successiva caratterizzazione chimico-fisica. Punti e modalità di prelievo nonché numero e frequenza delle analisi potranno essere stabiliti dall'ARPA quale organo tecnico di controllo.
54. Il Gestore dovrà specificare i punti assunti per il controllo delle acque superficiali, uno a monte ed uno a valle della discarica. Deve essere fornita una planimetria riportante i pozzetti di drenaggio delle acque superficiali (o di ruscellamento) ed i punti di prelievo delle acque superficiali. In particolare dovranno essere indicati i pozzetti di prelievo prima dell'immissione delle acque negli impluvi naturali a valle degli stessi, oltre al "pozzetto ad ovest" finalizzato a monitorare le acque di pioggia in relazione a quelle di ruscellamento. La planimetria deve riportare l'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e del relativo punto di campionamento. Si devono inoltre chiarire la qualità e la destinazione delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento, la modalità di

controllo delle stesse nonché le caratteristiche di tale impianto con schema a blocchi e planimetria.

I Livelli di Guardia per i vari inquinanti da ricercare nelle acque di ruscellamento devono essere esplicitati e posti pari al doppio dei valori ottenuti per le acque di pioggia prelevate nel suddetto "pozzetto ad ovest".

Non si condivide pertanto l'aver posto il valore del livello di guardia, per diversi parametri, pari a due volte quello riscontrato prima dell'avvio del nuovo piano di sorveglianza.

Devono essere chiarite la qualità e la destinazione delle acque provenienti dall'impianto lavaggio automezzi, le modalità di controllo delle stesse, nonché le caratteristiche dell'ubicazione in planimetria di tale impianto, con schema a blocchi.

55. Deve essere prodotta una relazione fonometrica relativa al sito, che riporti la rumorosità con e senza la discarica in esercizio.

56. Prima della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere individuati 6 punti esterni al perimetro a monte e valle della discarica opportunamente distribuiti ed effettuare per ciascun punto la caratterizzazione della matrice suolo. Tali punti, da concordare con il DAP, corrispondono ai punti di bianco per la eventuale bonifica..

57. Deve essere previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. Nel "Piano di Sorveglianza e Controllo" devono essere specificati tramite apposita planimetria i punti di controllo e devono essere definiti i livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, ed un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi. Nella stessa planimetria devono essere indicati i punti di prelievo per il controllo del biogas captato e la localizzazione della torcia.

58. Devono essere definite le soglie per la qualità dell'aria. In particolare, la concentrazione di metano ed idrogeno solforato nell'aria nella zona di discarica, immediatamente a valle della stessa lungo la direzione del vento al momento del prelievo, sarà considerata accettabile se il valore ottenuto non supererà del 20 % il valore ottenuto per il fondo naturale oppure, in caso di fondo naturale inferiore al limite di rivelabilità strumentale, se non supererà di 3 volte tale limite. Quale fondo naturale si utilizzerà un campione di aria prelevato nella stessa giornata in un sito distante almeno 1000 metri dalla discarica, a monte rispetto alla direzione del vento al momento del prelievo. Lo stesso criterio può valere per valutare la qualità del gas presente nel suolo e sottosuolo. Per i parametri normati da specifiche disposizioni di legge, si utilizzeranno i relativi limiti delle soglie di sicurezza, di attenzione e di rischio.

In caso di concentrazione di metano e/o idrogeno solforato non accettabile si procederà prima possibile, se non è già stato fatto, alla determinazione di polveri sospese, idrocarburi non metanici, ammoniaca, mercaptani, sia nell'aria di discarica sia in area esterna non influenzata dalla discarica.

I dati ottenuti saranno trasmessi tempestivamente agli organi di controllo per una loro valutazione.

Al momento del campionamento dell'aria dovranno essere indicati: il punto di campionamento (anche in planimetria) e le condizioni meteorologiche. Dovranno essere evitati prelievi in giornate di pioggia o forte vento.

La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con periodicità almeno annuale. Dovranno essere previsti almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento di campionamento, a monte e a valle dell'impianto. Gli Organi di Controllo potranno prevedere ulteriori specifiche tecniche operative.

59. I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH₄, CO₂, O₂, con regolarità mensile, e altri parametri quali H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e composti volatili, in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, alla caratterizzazione quantitativa del gas di discarica. La frequenza delle misure è quella indicata

dalla Tabella 2 dell'Allegato 2 al D. Lgs. 36/03, salvo diversa prescrizione degli Organi di Controllo, che potranno definire anche eventuali misure specifiche per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.

60. La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici. La tipologia delle misure meteorologiche è quella indicata dalla Tabella 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/03, salvo diversa prescrizione degli Organi di Controllo, che potranno eventualmente imporre la rilevazione in continuo, definendo altresì modalità e tipologia delle misure, nonché la modalità della loro trasmissione.
61. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06, e nel D.M. 25/08/2000.
62. Le eventuali prescrizioni tecniche integrative e le modalità operative di dettaglio saranno definite dal Dipartimento Arpa Provinciale nella fase attuativa di quanto previsto nel Piano di Sorveglianza e Controllo.

Prescrizioni relative al Piano Finanziario

63. Esaminato il progetto trasmesso in data 31/03/2008 con nota n° 734 si precisa che lo stesso risulta mancante del Piano Finanziario così come previsto dall'art.8 lettera m del D.Lgs 36/03 indispensabile per la definizione della tariffa di conferimento. Il Gestore dovrà produrre entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale il Piano Finanziario al fine di poter completare l'iter istruttorio per l'approvazione della tariffa.
64. Le garanzie finanziarie dovranno essere trasmesse prima della messa in esercizio dell'impianto.

Art.11) Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sicilia, ed alla Provincia Regionale competente, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia.

Art.12) Si precisa che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dell'art.128, del D.Lgs n.152/06.

Art.13) Il Gestore dell'impianto è tenuto a provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

a) **Comunicazione di inizio e fine attività:**

Il Gestore dell'impianto, comunicherà all'Autorità competente la data di inizio dell'attività.

b) **Gestione dell'impianto:**

- In qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- Il gestore IPPC, dell'impianto è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Provincia e ASL) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.14) La ATO AMBIENTE CL 2. S.p.A., avrà cura di trasmettere a questo Assessorato Servizio 2/V.A.S. – V.I.A., copia del progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico e per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni esecutive.

Art.15) Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l'AIA, provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, ad effettuare una visita ispettiva presso i luoghi dove sorgerà l'impianto congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori in oggetto, al fine di verificare l'attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori. La società ATO AMBIENTE CL 2. S.p.A., è onerata, in quella sede, a

voler consegnare ad ogni ente intervenuto copia di progetto esecutivo aggiornato con le previsioni delle suddette prescrizioni.

Art.17) Si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del Responsabile del procedimento al Servizio 2/VIA dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, della copia del presente provvedimento, dei relativi allegati.

Art.18) Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

16 DIC. 2008

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO 2 VIA/VAS
(Ing. Vincenzo Sansone)

